



COMUNE DI GABICCE MARE

Provincia di PESARO E URBINO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"I.M.U."**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 32 del 30/07/2020)

INDICE:

[ART. 1 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"](#)

[ART. 2 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI](#)

[ART. 3 - VALORI DI RIFERIMENTO PER LE AREE FABBRICABILI](#)

[ART. 4 - RIMBORSO PER SOPRAVVENUTA INEDIFICABILITA' DELLE AREE](#)

[ART. 5 - FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI O IN PARZIALE RISTRUTTURAZIONE](#)

[ART. 6 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI](#)

[ART. 7 - UNITÀ IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE](#)

[ART. 8 - MODALITA' DI VERSAMENTO](#)

[ART. 9 - VERSAMENTI MINIMI](#)

[ART. 10 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE](#)

[ART. 11 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI](#)

[ART. 12 - RATEIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI](#)

[ART. 13 - RISCOSSIONE COATTIVA](#)

[ART. 14 - TASSO D'INTERESSE](#)

[ART. 15 – RIMBORSI](#)

[ART. 16 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE](#)

[ART. 17 - DIRITTO D'INTERPELLO](#)

[ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI](#)

[Art. 19 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO](#)

[ART. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE](#)

ART. 1 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Gabicce Mare dell'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata "IMU", istituita e disciplinata dall'art. 1, commi 738 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, ai regolamenti comunali e alle altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

ART. 2 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La definizione di area fabbricabile e l'individuazione della base imponibile è stabilita dalle norme vigenti: l'art. 1, commi 741, lett. d) e 746, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, per espresso rinvio, l'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con Legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Sono oggetto d'imposta come area fabbricabile, purché qualificata come tale dagli strumenti urbanistici generali, l'area di insidenza del fabbricato collabente iscritto (o iscrivibile) in conforme categoria catastale F2.
3. Gli ampliamenti e/o le sopraelevazioni di fabbricati esistenti sono soggetti ad imposizione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 741, lett. a) e secondo i criteri di cui al successivo art. 3.
4. Su richiesta del contribuente, il servizio comunale competente attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata ai commi precedenti.

ART. 3 - VALORI DI RIFERIMENTO PER LE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento previsti ai commi successivi.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. d), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili situate nel proprio territorio. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono applicabili i valori già determinati con riferimento ai precedenti prelievi, Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), Imposta Municipale Propria (I.M.U.) in vigore negli anni 2012 e 2013 e Imposta Unica Comunale (I.U.C.) in vigore dal 2014 al 2019, salvo quanto previsto al successivo comma 3, secondo periodo.
3. Tali valori venali, che si riferiscono indicativamente al 1° gennaio di ogni anno, vanno approvati dagli organi competenti almeno due mesi prima della scadenza della prima rata del versamento; solo per il primo anno di applicazione del vigente regolamento il predetto termine è prorogato al 30 settembre e produrrà gli effetti dal 1° gennaio 2020, senza determinare l'applicazione di sanzioni ed interessi quando è rispettato il termine previsto per il pagamento del saldo. Inoltre, successivamente alla prima determinazione, qualora non si deliberi diversamente, rimangono in vigore gli ultimi valori approvati, rivalutati annualmente di una percentuale pari all'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e relativo al mese di Gennaio dell'anno di imposizione.

4. Qualora la valutazione dell'area fabbricabile effettuata dal soggetto passivo sia superiore alla valutazione determinata dal Comune, non emerge alcun diritto al rimborso della maggiore imposta versata rispetto a quanto dovuto sulla base della minore valutazione stabilita dal Comune ai sensi dei commi precedenti.

5. Qualora l'imposta sia stata versata dal contribuente sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal comune per l'anno di riferimento ai sensi dei commi precedenti, non si farà luogo ad accertamento della maggiore imposta sempreché per la medesima area il comune non sia venuto a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultano elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire i minori valori predeterminati dall'ente; a titolo esemplificativo nel caso in cui il soggetto passivo abbia dichiarato o definito a qualsiasi titolo ai fini fiscali, il valore dell'area in misura superiore a quello predeterminato dal Comune si farà luogo ad accertamento di tale maggior valore.

6. Se la valutazione utilizzata dal contribuente in sede di dichiarazione e versamento, è invece inferiore a quella determinata dal Comune, il Servizio Tributi potrà tenere in considerazione gli adeguati supporti probatori attestanti il minor valore.

7. Qualora un'area, si trovi fra più aree edificate o strade pubbliche o altre vie di comunicazione pubbliche, considerate la sua conformazione topografica, le dimensioni ridotte, i vincoli di rispetto delle distanze delle costruzioni dai confini, non sia possibile l'edificazione di alcun tipo di fabbricato, anche ipotizzando la cessione del terreno ai proprietari dei fabbricati confinanti o anche la cessione della sola cubatura, non è considerata fabbricabile; la presente disposizione non si applica quando sull'area risulta rilasciato titolo abilitativo all'attività edilizia o quando il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione.

8. Qualora, nonostante le condizioni di cui al comma precedente, lo sfruttamento edificatorio è possibile, ma ridotto, i valori deliberati ai sensi del presente articolo potranno essere applicati sulla superficie fondiaria di fatto edificabile; se dall'eventuale titolo abilitativo all'attività edificatoria risultasse una superficie edificabile superiore, quest'ultima sarà presa come base imponibile per il calcolo dell'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 776 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ART. 4 - RIMBORSO PER SOPRAVVENUTA INEDIFICABILITA' DELLE AREE

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva, da parte degli organi competenti, di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta quale terreno agricolo, come definito dall'art. 1, comma 741, lett. e), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

5. Il diritto al rimborso è riconosciuto alle seguenti condizioni:

- a) non siano stati rilasciati atti di assenso edilizi per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti e le disposizioni di cui al comma 1;
- c) comunque non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata, a prescindere da eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

ART. 5 - FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI O IN PARZIALE RISTRUTTURAZIONE

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione ove una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori (anche se parziale) dichiarata o accertata o, dalla data in cui le stesse sono comunque utilizzate, qualora antecedente.

In ogni caso il fabbricato in corso di costruzione indipendentemente dalla data di comunicazione della fine dei lavori o dell'utilizzo dello stesso, se successive alla data di accatastamento e di attribuzione di rendita, si intende "ultimato" a decorrere da quest'ultima data. La superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è calcolata proporzionalmente al rapporto fra la superficie della parte del fabbricato da ultimare e la superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato. Il calcolo è esemplificato dalla seguente proporzione:

$$S_{fc} : S_{fd} = S_{ta} : S_{ra}$$

da cui

$$S_{ra} = S_{ta}(S_{fd}/S_{fc})$$

dove

S_{ra} = superficie residua dell'area edificabile

S_{ta} = superficie totale dell'area edificabile o dell'intero lotto

S_{fd} = superficie della parte del fabbricato da ultimare

S_{fc} = superficie complessiva dell'intero fabbricato in progetto.

2. Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte di fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 1, comma 746, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; la superficie dell'area sulla quale è situata l'unità immobiliare, oggetto di tale recupero, ai fini impositivi, è calcolata in proporzione al rapporto fra la superficie dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento e la superficie complessiva dell'intero fabbricato costruito ed è esemplificato dalla seguente proporzione:

$$S_{fc} : S_{fd} = S_{ta} : S_{ra}$$

da cui

$$S_{ra} = S_{ta}(S_{fd}/S_{fc})$$

dove

S_{ra} = superficie dell'area edificabile oggetto di recupero

S_{ta} = superficie totale dell'area sulla quale è costruito l'intero fabbricato (comprensiva dell'area di pertinenza)

S_{fd} = superficie della parte del fabbricato oggetto di recupero

S_{fc} = superficie complessiva dell'intero fabbricato.

ART. 6 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione d'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, prevista dall'art. 1, comma 747, lett. b), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si disciplinano nei commi seguenti le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

2. Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (ad esempio fabbricati diroccati, pericolanti, fatiscenti), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro, risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed ai sensi del vigente Regolamento Edilizio comunale, quali:

a) fabbricati non occupati, da demolire;

b) fabbricati non occupati, recuperabili solo mediante ricostruzione;

c) fabbricati non occupati di cui i vincoli urbanistici, e quelli posti dagli organi competenti, impediscono la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione ai fini dell'IMU, prevista all'art. 1, comma 769, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al precedente comma 2;

5. In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inedificabilità del fabbricato da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del precedente comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del medesimo comma 4, lettera b) ed opera, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

7. La suddetta riduzione, comunque, non spetta nel caso in cui detti fabbricati siano di fatto utilizzati.

ART. 7 - UNITÀ IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. In aggiunta ai casi espressamente previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. In caso di possesso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

3. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7.

ART. 8 - MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Qualora il termine previsto per il pagamento dell'imposta cada di sabato, si considererà prorogato al giorno seguente non festivo.

3. I versamenti effettuati a favore di altro Comune territorialmente incompetente, anche per il tramite di soggetti terzi, o erroneamente accreditati ad altro Ente dagli stessi soggetti, sono considerati validi e non sanzionabili purché effettuati nel rispetto delle scadenze di legge e/o regolamento.

ART. 9 - VERSAMENTI MINIMI

1. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Detto limite deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario (inteso come somma della quota dovuta allo Stato ed al Comune), ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi.

ART. 10 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolarmente effettuati i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente non oltre il termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IMU; qualora non sia stata presentata suddetta comunicazione ma l'ufficio abbia potuto agevolmente risalire alla proprietà degli immobili, il funzionario può considerare il versamento del contitolare per conto degli altri come regolare, se capiente rispetto al totale dell'imposta dovuta per l'immobile.

ART. 11 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. L'attività di controllo e l'emissione degli avvisi di accertamento esecutivi sono effettuate secondo le modalità disciplinate dall'art. 1, comma 161 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:

- inviare questionari al contribuente,
- richiedere dati e notizie che non sono nella disponibilità dell'Ente al contribuente medesimo e ad altri uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti,
- disporre l'accesso alle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente sono applicabili le relative sanzioni disciplinate nel Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

4. La notifica al contribuente di questionari, richieste di dati e documenti pregiudica la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativamente alle annualità d'imposta sottoposte a controllo.

5. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto del tributo, non sia superiore all'importo minimo previsto all'art. 9, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento esecutivi avviene con le stesse modalità adottate dall'Ente per la riscossione ordinaria, salvo quando è affidata a terzi la relativa riscossione coattiva.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione.

ART. 12 - RATEIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

1. A richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario della riscossione forzata possono concedere una rateizzazione dei debiti provenienti dalla notifica degli avvisi di accertamento esecutivi.

2. E' prevista l'applicazione degli interessi moratori previsti all'art. 14 bis del vigente Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione; gli interessi medesimi decorrono dal trentesimo giorno successivo all'intervenuta esecutività dell'atto accertativo.

3. La temporanea ed obiettiva difficoltà deve essere provata dal richiedente, valutata a cura del funzionario responsabile del tributo, sentiti eventualmente i servizi competenti, e verificata la documentazione prodotta.

4. Anche ai fini dell'acquiescenza, la richiesta di rateizzazione dovrà essere presentata entro lo stesso termine previsto per il ricorso tributario avanti gli organi competenti.

5. L'istanza può essere presentata anche in caso di avviso di accertamento definitivo, perché non impugnato nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, e potrà determinarne l'accoglimento solo dopo attenta valutazione da parte del funzionario responsabile, oltre che dei requisiti previsti, anche del rischio di incorrere nella decadenza del potere di esercitare la relativa riscossione forzata. La relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di decadenza.

6. La rateizzazione potrà prevedere una modulazione di rate a scelta dello stesso richiedente per dilazioni massime consentite come segue:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) oltre 6.000,01 euro da venticinque a trentasei rate mensili.

7. Su richiesta del debitore, il funzionario responsabile, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma precedente, può disporre anche rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o semestrali.

8. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti; in tal caso le soglie d'importo di cui al comma precedente si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti analoghi di cui si chiede la dilazione.

9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

10. Alla domanda di rateizzazione dovrà necessariamente essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento dell'importo pari al 10% del debito complessivo, non inferiore comunque ad € 50,00, a titolo di acconto.

11. A garanzia del debito rateizzato, qualora superiore a € 10.000,00, il richiedente dovrà presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta concessione della rateizzazione, apposita garanzia mediante idonea polizza fidejussoria avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

12. Per le finalità del presente articolo, tutti i servizi comunali sono obbligati a consentire al servizio Tributi l'accesso telematico integrato alle proprie banche dati, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, per visualizzare e prelevare dati utili anche in maniera massiva.

ART. 13 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva può essere affidata:

- a) all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- b) ai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. E' attribuita al funzionario responsabile della gestione del tributo la scelta della forma di riscossione coattiva, fra quelle indicate al precedente comma 1, maggiormente idonea in relazione all'opportunità e convenienza economica, nel quadro degli indirizzi determinati dagli organi competenti e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

ART. 14 - TASSO D'INTERESSE

Il tasso di interesse in fase di accertamento, di rateazione, di rimborso e di riscossione coattiva è applicato su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, ed è disciplinato dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, all'art. 14 bis e dalla normativa vigente, all'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1, comma 802, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 15 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 14, a decorrere dalla data in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi o compensazioni per importi pari o inferiori alla soglia minima fissata al precedente art. 9.
4. Le somme liquidate dal Comune a seguito di richiesta di rimborso, sono comunicate al beneficiario che può richiedere, entro 60 giorni dalla notifica, la compensazione con gli importi dovuti a titolo di IMU. La richiesta di compensazione, effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, può essere avanzata anche al momento della presentazione dell'istanza di rimborso ed ha effetto sulle somme che il contribuente dovrà versare alle prescritte scadenze, successivamente alla comunicazione della liquidazione di rimborso.
5. La compensazione deve essere preventivamente autorizzata dal Funzionario Responsabile che provvede alla comunicazione agli uffici competenti per la corretta contabilizzazione in bilancio delle somme, e può riguardare comunque la sola quota di spettanza comunale.
6. Nei casi in cui il contribuente vanta un credito per quote di Imu nei confronti dell'Amministrazione Comunale, l'eventuale rimborso, può essere sospeso se è stato notificato un avviso di accertamento o un atto di irrogazione della sanzione ancorché non definitivo, non ancora pagato. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o della decisione della Commissione Tributaria.
7. Nel caso di cui al comma precedente, in presenza di provvedimento definitivo, l'Ufficio che eroga il rimborso pronuncia la compensazione del debito. La sospensione dovrà essere revocata qualora intervenga la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui al precedente comma 1, ovvero qualora intervenga successivamente una decisione della Commissione Tributaria che determini in misura diversa la somma dovuta.
8. Dovrà essere altresì sospeso il rimborso quando il contribuente istante risulta assoggettato a procedure di recupero coattivo di somme relative a tributi comunali non concluse alla data di presentazione dell'istanza di rimborso, anche qualora l'accertamento e/o la riscossione degli stessi sia affidata a terzi. La sospensione opera fino al momento in cui il contribuente dimostra l'avvenuto pagamento dei debiti relativi alle procedure coattive.
9. I provvedimenti di sospensione dovranno essere notificati al contribuente.

ART. 16 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune di Gabicce Mare si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione regolato dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dal Regolamento Comunale vigente in materia.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 17 - DIRITTO D'INTERPELLO

1. Il presente regolamento recepisce il diritto di interpello previsto dall'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212. Ciascun contribuente ha facoltà di richiedere al Servizio Tributi chiarimenti o pareri concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie in materia di IMU a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

ART. 19 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per le annualità d'imposta dal 2014 al 2019 restano ferme le disposizioni del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22 aprile 2014, e successive modifiche ed integrazioni, che continuano ad esplicare gli effetti fino alla decadenza dell'attività di controllo, accertamento, riscossione coattiva ed alla prescrizione delle istanze di rimborso e della relativa attività.